



**Camera di Commercio  
Firenze**

**ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 24/04/2024**  
4<sup>a</sup> riunione

**Presidente:** Leonardo BASSILICHI

**Componenti della Giunta Camerale:**

**Presenti**

CLAUDIO BIANCHI (\*)  
SUSANNA BIANCHI (\*)  
MAURIZIO BIGAZZI (\*)  
ALDO MARIO CURSANO (\*)  
JACOPO FERRETTI (\*)  
NICCOLO' MANETTI (\*)

**Settore**

Turismo  
Cooperazione  
Industria  
Commercio  
Artigianato  
Artigianato

**Assenti**

ANGELO CORSETTI

**Settore**

Agricoltura

**Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori:**

**Presenti**

MARGHERITA PATRONO  
ORietta MAIZZA (\*)

Presidente

**Assenti**

MARCO FRANCHI

*(\*) collegati in audio-video, in applicazione dell'art. 6 del Regolamento di funzionamento della Giunta*

Assiste, come Segretario, Giuseppe Salvini, Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze, coadiuvato da Laura Scannerini.

**OGGETTO:** FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2023:  
CONSUNTIVO

Sull'argomento riferisce il Presidente; al termine,

LA GIUNTA

Udito il Presidente,

Visto il C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022, che concerne il periodo 1/1/2019 – 31/12/2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica, tuttora vigente, e in particolare gli artt. 79 e seguenti, che regolano la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente e il relativo utilizzo;

Visti i precedenti C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali (già Regioni e Autonomie locali) nelle parti disciplinanti la costituzione delle risorse decentrate;

Visto in particolare il comma 7 dell'art. 79 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, secondo cui detto articolo "disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo";

Vista la delibera di Giunta 09/05/2023, n. 64, avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate del personale del comparto anno 2023: preventivo", con la quale è stato costituito a preventivo il Fondo risorse decentrate del personale del comparto dell'anno 2023 per complessivi € 1.157.763,00;

Ricordato che, con verbale n. 51 dell'11/05/2023, il Collegio dei Revisori dei conti ha certificato la costituzione a preventivo del Fondo risorse decentrate dell'anno 2023;

Considerato che, come stabilito dalla delibera suddetta, occorre procedere alla consuntivazione del Fondo risorse decentrate del personale del comparto dell'anno 2023, previo inserimento delle risorse che al momento della definizione a preventivo non erano quantificabili con esattezza;

Ricordato che, in sede di costituzione a preventivo, il Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2023 è stato incrementato con le risorse variabili previste dall'art. 79, co. 2, lett. b), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, nella misura dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, per un importo pari a € 49.877,00, importo che, tuttavia, può essere reso disponibile solo ove nel bilancio della Camera sussista la relativa capacità di spesa;

Visto il bilancio d'esercizio della Camera al 31/12/2023 che, approvato con delibera di Consiglio 24/04/2024, n. 3, si è chiuso con un risultato positivo di € 2.506.210,09, da cui emerge la sussistenza della capacità di spesa sopra descritta;

Considerato che, pertanto, la somma di cui all'art. 79, co. 2, lett. b), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, definita a titolo di preventivo con la delibera di Giunta 09/05/2023, n. 64, in complessivi € 49.877,00, viene resa disponibile;

Ricordato che, in sede di costituzione a preventivo del Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2023, sono state individuate risorse pari a € 190.000,00 da destinare alla componente variabile di cui all'art. 79, co. 2, lett. c), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, per il conseguimento di obiettivi dell'ente ed il consolidamento del "valore pubblico" dell'Amministrazione nel contesto territoriale di riferimento, importo che, tuttavia, può essere reso disponibile solo ove nel bilancio della Camera sussista la relativa capacità di spesa;

Considerato che, pertanto, la somma di cui all'art. 79, co. 2, lett. c), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, definita a titolo di preventivo con la delibera di Giunta 09/05/2023, n. 64, in complessivi € 190.000,00, viene resa disponibile;

Visto il Regolamento degli Avvocati addetti alla U.O. Legale della Camera di Commercio di Firenze, approvato con delibera di Consiglio 29/10/2015, n. 14, in particolare all'art. 6, ove si prevede che, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero delle spese a carico delle controparti, le somme recuperate spettano integralmente agli avvocati, mentre, nei casi di pronunciata compensazione delle spese, agli avvocati sono corrisposti compensi professionali nel limite dello stanziamento corrispondente per l'anno 2013 (come disposto dall'art. 9, co. 6, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, L. 11/08/2014, n. 114), stabilito con delibera di Giunta 28/03/2014, n. 43, in € 4.868,00, importo già calcolato al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente e definito, in base a quanto stabilito con determinazione del Segretario Generale 29/06/2012, n. 449, nel 20% del trattamento tabellare iniziale dell'avvocato patrocinatore dell'Ente incaricato del contenzioso;

Considerato che la somma introitata dalla Camera nel corso dell'anno 2023 a fronte di contenziosi conclusi positivamente con recupero delle spese legali a carico della parte soccombente ammonta a € 140,51, che, al netto degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro (Inpdap 23,8%, Enpdep 0,093%, Inail 0,606%), è complessivamente pari a € 112,86;

Preso atto che, come comunicato dall'Avv. Elisa Failli con mail dell'11/03/2024, i compensi professionali spettanti nell'anno 2023 agli avvocati per i casi di pronunciata compensazione delle spese ammontano a € 12.512,00, che, al netto degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro (Inpdap 23,8%, Enpdep 0,093%, Inail 0,606%), sono complessivamente pari a € 10.049,88;

Ritenuto pertanto, in base alla disciplina di cui al Regolamento sopra citato, di corrispondere agli avvocati, nei casi di pronunciata compensazione delle spese, compensi professionali per l'anno 2023 nella misura pari allo stanziamento corrispondente per l'anno 2013, pari a € 4.868,00, importo già calcolato al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente;

Rilevato pertanto che l'importo finalizzato all'erogazione dei compensi per l'incentivazione del patrocinio legale affidato a personale avvocato dipendente dell'Ente per l'anno 2023, da inserire nel Fondo risorse decentrate del personale, ammonta complessivamente a € 4.981,00, ed è costituito dalla somma di € 113,00 ed € 4.868,00, al lordo degli oneri contributivi e fiscali a carico del dipendente;

Rilevato che, come stabilito dalla delibera di Giunta 01/07/2002, n. 265, e, per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio, dalla disciplina contenuta nel comunicato del Segretario Generale n. 3 del 13/03/2003, il 30% dei corrispettivi versati nell'anno 2023 alla Camera da parte dei soggetti richiedenti (quale contributo da parte dell'utenza per prestazioni di natura commerciale, aggiuntive rispetto a quelle istituzionali dell'Ente), pari ad € 6.185,70, è finalizzata alla corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle specifiche funzioni da parte del personale camerale in occasione dei concorsi a premio di cui all'art. 9, del D.P.R. 26/10/2001, n. 430;

Rilevato che i compensi spettanti per l'attività di segreteria dei Collegi arbitrali per l'anno 2023 ammontano a € 10.530,00 e che quindi, ai sensi dell'art. 61, co. 9, della L. 6 agosto 2008, n. 133, delle indicazioni fornite dalla circolare MEF n. 2 del 22/01/2010 e del parere delle Sezioni Riunite di Controllo della Corte dei Conti n. 58 del 16/12/2010, il 50% di tale importo, al netto degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro (Inpdap 23,8%, Enpdep 0,093%, Inail 0,606%), deve andare ad integrare il

Fondo risorse decentrate del personale del comparto, che viene pertanto incrementato di € 4.228,95 tra le risorse variabili;

Visto l'art. 79, co. 2, lett. d), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, secondo cui gli enti possono altresì destinare al Fondo, tra le risorse variabili di anno in anno, le eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del C.C.N.L. dell'1.4.1999;

Rilevato che a consuntivo il costo del lavoro straordinario di competenza dell'anno 2022 è risultato pari a € 62.699,15 a fronte di uno stanziamento di € 150.000,00, come indicato nel bilancio preventivo per l'anno 2022, approvato con delibera di Consiglio 21/12/2021, n. 14, e successivamente aggiornato con delibera di Consiglio 29/07/2022, n. 4;

Considerato che, per quanto sopra descritto, i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario per l'anno 2022, che confluiscono nella parte variabile del Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2023, ammontano a € 87.300,85;

Rilevato che le somme del Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2022 non utilizzate che, ai sensi dell'art. 80, co. 1, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, sono rese disponibili e confluiscono nelle risorse decentrate dell'anno 2023, ammontano a € 41.144,52, relative ai premi del personale del comparto per la performance organizzativa e per la performance individuale dell'anno 2022 non attribuiti, come risultante dall'onere ex art. 13, co. 4, del D.P.R. 254/2005, n. 71 del 19/05/2023;

Visto l'art. 79, co. 6, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, secondo cui “la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata Qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;

Visto l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, “Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;

Visto il parere prot. 13818 del 23/01/2019 reso dal MEF-RGS al Comune di Spinea (Venezia), in cui il MEF-RGS sostiene che, “al fine di non pregiudicare le scelte organizzative degli Enti, comunque nel rispetto del quadro delle regole previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, l'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo n. 75/2017 riguarda il complesso delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale da riferirsi – per l'anno di riferimento e con riguardo al personale non dirigente del comparto delle funzioni locali – al totale di:

- a. *fondo per le risorse decentrate*, come individuato dall'articolo 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21 maggio 2018;

(segue delibera n. 37/All del 24/04/2024)

- b. *ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative*, a carico del bilancio dell'Ente ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del medesimo Contratto Collettivo;
- c. *ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario*, come individuate ai sensi dell'articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1 aprile 1999”;

Preso atto che, nel medesimo parere, il MEF-RGS chiarisce che “il totale delle risorse sopra elencate, al netto di quelle non interessate dalla norma di contenimento finanziario, dovrà essere confrontato con il corrispondente totale, valutato anche questo al netto delle risorse non pertinenti la norma di contenimento finanziario e più precisamente, poiché nel 2016 era vigente il contratto collettivo nazionale di lavoro precedente a quello attuale, il confronto andrà operato con riferimento:

- al complesso del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 di cui all'articolo 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22 gennaio 2004, come certificato dall'organo di controllo di cui all'articolo 40-bis, primo comma del Decreto legislativo n. 165/2001;
- alle disponibilità destinate per l'anno 2016 alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, come individuate ai sensi dell'articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1 aprile 1999”;

Rilevato che tale interpretazione dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, relativamente al calcolo del limite costituito dalle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nell'anno 2016, è stata confermata dal MEF-RGS anche nelle successive circolari in materia di conto annuale, a partire dalla n. 15 del 16 maggio 2019, “Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo V del Decreto legislativo 30 marzo 2001”;

Vista l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancita in data 06/04/2017, ai sensi dell'art. 16, co. 4, della legge 07/08/2015, n. 124, sullo “schema di D.Lgs. recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, con cui il Governo assume l'impegno a “chiarire in relazione illustrativa quali siano i criteri di determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico del personale, nell'ambito del limite di importo per l'anno 2016 previsto dalla disposizione, chiarendo, congiuntamente, quali siano le specifiche voci oggetto di esclusione per quanto riguarda i comparti Regioni ed enti locali e Sanità”;

Preso atto che nella Relazione illustrativa dello “schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, avente data 18/05/2017, le voci indicate come oggetto della sopra indicata esclusione sono le risorse non utilizzate del fondo dell'anno precedente anche riferite ai compensi di lavoro straordinario, ove previste in sede di CCNL, i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione con vittoria di spese, le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo, in particolare in relazione ai fondi dell'Unione Europea, le economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell'art. 16, co. 4 e 5, del D.L. 98/2011, e le risorse previste da specifiche disposizioni di legge;

Vista la dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, in base a cui “in relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello

nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”;

Vista inoltre la deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 18/10/2018, con cui la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del Decreto legislativo n. 75/2017”;

Visto altresì l’art. 11, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, secondo cui “in ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”;

Preso atto che l’importo destinato nell’anno 2016 alla remunerazione del lavoro straordinario ammonta a € 123.744,42;

Considerato che, per quanto sopra esposto, il tetto di spesa per l’anno 2023 dell’importo del trattamento accessorio del personale, costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate (con esclusione delle voci non soggette al limite), delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa (rinominati “di elevata qualificazione” dal 1/04/2023) e delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, è costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l’anno 2016 (con esclusione delle voci non soggette al limite) e delle risorse destinate per l’anno 2016 alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, e pertanto, in considerazione della delibera di Giunta 04/04/2017, n. 53, ammonta a € 1.322.449,00;

Considerato che l’importo destinato nell’anno 2023 alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di posizione organizzativa (rinominati “di elevata qualificazione” dal 1/04/2023) ammonta a € 212.500,00, come stabilito nella delibera di Giunta 09/05/2023, n. 64;

Considerato altresì che l’importo destinato nell’anno 2023 alla remunerazione del lavoro straordinario ammonta a € 85.000,00 (comunque sempre entro il limite massimo consentito di cui all’art 14 del C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali dell’1/4/1999), come indicato nel bilancio preventivo per l’anno 2023, approvato con delibera di Consiglio 20/12/2022, n. 9;

Visti il Contratto Collettivo Integrativo stipulato in data 25/10/2023 e le relative relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, in particolare all’art. 11, che disciplina l’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2023 e con cui le parti hanno condiviso che il Fondo risorse decentrate dell’anno 2023 è stato costituito secondo l’art. 79 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022 e che, con detto CCI, trovano applicazione una serie di istituti relativi all’utilizzo delle risorse decentrate e alla differenziazione del premio individuale, secondo le disposizioni contenute nel CCI del 21/12/2018, nel CCI del 19/11/2019, nel CCI del 15/10/2020, nel CCI del 02/12/2021 e nel CCI del 10/11/2022, nelle parti che risultano compatibili con il C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, e secondo le disposizioni contenute negli artt. 2 (“Progressioni economiche all’interno delle Aree – triennio 2023-2025”) e 4 (“Welfare integrativo”) di detto CCI;

Rilevata la necessità di incrementare, in sede di esposizione dell'utilizzo delle risorse decentrate, l'ammontare delle somme effettivamente erogate per "indennità di comparto" e "specifiche responsabilità personale Aree Operatori esperti, Istruttori e Funzionari" di importi pari alle decurtazioni operate ai sensi dell'art. 71, co. 1, del D.L. 25/06/2008, n. 112 (trattenute per i primi dieci giorni di malattia), secondo cui tali risparmi non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa;

Considerato che, ai sensi dell'art. 79, co. 1-bis, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, la quota di € 25.701,00, calcolata secondo le indicazioni dell'orientamento applicativo ARAN CFL175 del 30/11/2022 e stanziata a preventivo con la delibera di Giunta 09/05/2023, n. 64, ha destinazione vincolata e deve essere utilizzata "a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3";

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, destinare a tale fattispecie, in sede di utilizzo, l'intera somma stanziata, nonostante che, a seguito di alcune cessazioni dal servizio e progressioni tra le Aree nel corso dell'anno 2023, la relativa spesa effettiva sia stata inferiore;

Considerato opportuno conferire immediata esecutività alla presente delibera, al fine di agevolare l'esecuzione dei successivi adempimenti che dovranno essere posti in opera;

All'unanimità,

#### DELIBERA

- 1) il Fondo risorse decentrate del personale del comparto dell'anno 2023, per i motivi descritti in premessa, costituito a preventivo in € 1.157.763,00 con delibera di Giunta 09/05/2023, n. 64, in conseguenza dei fatti rilevabili con esattezza in sede di consuntivo è costituito a titolo definitivo in complessivi € 1.286.322,00, come risulta dalla seguente tabella:

<b>RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ</b>	
1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO RISORSE STABILI ANNO 2017 AL NETTO IMPORTO DESTINATO A RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O. ANNO 2017 (ART. 79, CO. 1, LETT. A, CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 1, CCNL 21/05/2018) – esclusa decurtazione permanente ex art. 9, co. 2-bis, D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, co. 456, della legge n. 147/2013 (indicata al punto n. 21)	€ 849.946
2) IMPORTO € 83,20 PER UNITÀ DI PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2015 (ART. 79, CO. 1, LETT. A, CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 2, LETT. A, CCNL 21/05/2018) <b>no tetto</b>	€ 11.898
3) DIFFERENZE INCREMENTI CCNL 21/05/2018 (ART. 79, CO. 1, LETT. A, CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 2, LETT. B, CCNL 21/05/2018) <b>no tetto</b>	€ 15.619

4) RIA E ASS. AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (ART. 79, CO. 1, LETT. A, CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 2, LETT. C, CCNL 21/05/2018)	€	47.088
5) STABILI RIDUZIONI RISORSE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO (ART. 79, CO. 1, LETT. A, CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 2, LETT. G, CCNL 21/05/2018)	€	65.000
6) IMPORTO € 84,50 PER UNITÀ DI PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2018 (ART. 79, CO. 1, LETT. B, CCNL 16/11/2022) <b>no tetto</b>	€	10.394
7) DIFFERENZE INCREMENTI CCNL 16/11/2022 (ART. 79, CO. 1, LETT. D, CCNL 16/11/2022) <b>no tetto</b>	€	24.643
8) DIFFERENZE STIPENDIALI B3-B1 E D3-D1 – DAL 01/04/2023 (ART. 78 E ART. 79, CO. 1-BIS, CCNL 16/11/2022) <b>no tetto</b>	€	25.701
<b>TOTALE RISORSE FISSE</b>	€	<b>1.050.289</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>		
9) IMPORTO € 84,50 PER UNITÀ DI PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2018 – UNA TANTUM COMPETENZA ANNI 2021 E 2022 (ART. 79, CO. 1, LETT. B, E CO. 5, CCNL 16/11/2022) <b>no tetto</b>	€	20.787
10) CONCORSI A PREMIO (CONTRIBUTO UTENZA ART. 79, CO. 2, LETT. A, CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 3, LETT. A, CCNL 21/05/2018)	€	6.186
11) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 79, CO. 2, LETT. A, CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 3, LETT. C, CCNL 21/05/2018, ART. 113 D.LGS. 50/2016) <b>no tetto</b>	€	0
12) COMPENSI AVVOCATI PATROCINATORI (ART. 79, CO. 2, LETT. A, CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 3, LETT. C, CCNL 21/05/2018): a. LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE: € 113 <b>no tetto</b> b. CAUSE SPESE COMPENSATE (ART. 27 C.C.N.L. 14/9/2000): € 4.868	€	4.981
13) ATTIVITÀ DI SEGRETERIA COLLEGI ARBITRALI (ART. 79, CO. 2, LETT. A, CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 3, LETT. C, CCNL 21/05/2018, ART. 61, CO. 9, L. 133/2008)	€	4.229
14) RIA E ASS. AD PERSONAM PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2022 (ART. 79, CO. 2, LETT. A, CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 3, LETT. D, CCNL 21/05/2018)	€	2.423
15) INTEGRAZIONE 1,2% MONTE SALARI ANNO 1997 (ART. 79, CO. 2, LETT. B, CCNL 16/11/2022)	€	49.877
16) RISORSE PER SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA (ART. 79, CO. 2, LETT. C, CCNL 16/11/2022)	€	190.000
17) RISPARMI DA STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE (ART. 79, CO. 2, LETT. D, CCNL 16/11/2022) <b>no tetto</b>	€	87.301
18) INCREMENTO RISORSE EX ART. 79, CO. 2, LETT. C, CCNL 16/11/2022 PER SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA IN MISURA NON SUPERIORE A 0,22% MONTE SALARI 2018 (ART. 79, CO. 3,	€	11.886

CCNL 16/11/2022) <i>no tetto</i>	
19) INCREMENTO RISORSE ART. 79, CO. 2, LETT. C, CCNL 16/11/2022 PER SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA IN MISURA NON SUPERIORE A 0,22% MONTE SALARI 2018 – UNA TANTUM COMPETENZA ANNO 2022 (ART. 79, CO. 3 E CO. 5, CCNL 16/11/2022) <i>no tetto</i>	€ 11.886
20) SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE (ART. 80, CO. 1, CCNL 16/11/2022) <i>no tetto</i>	€ 41.145
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 430.701</b>
21) DECURTAZIONE PERMANENTE ART. 9, CO. 2-BIS, D.L. 78/2010, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, CO. 456, DELLA LEGGE N. 147/2013	-€ 123.124
22) DECURTAZIONE ART. 79, CO. 6, CCNL 16/11/2022 ex art. 23, co. 2, D.Lgs. 75/2017 (per tetto di spesa 2016)	-€ 71.544
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DEL COMPARTO 2023</b>	<b>€ 1.286.322</b>

- 2) con riferimento alle decurtazioni previste dalla normativa vigente, di dare atto che:
- a. la decurtazione permanente prevista dall'art. 9, co. 2-bis, del Decreto legge 31/05/2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, co. 456, della Legge n. 147/2013, corrisponde alle riduzioni operate nell'anno 2014 ed è pari, pertanto, a € 123.124,00, di cui € 0,00 per la parte relativa al tetto di spesa riferito al fondo dell'anno 2010 ed € 123.124,00 per la parte relativa alla variazione del personale in servizio, calcolata in base alle istruzioni di cui alla Circolare del MEF n. 12 del 15 aprile 2011;
  - b. il tetto di spesa per l'anno 2023 dell'importo del trattamento accessorio del personale, costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate (con esclusione delle voci non soggette al limite), delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa (rinominati "di elevata qualificazione" dal 1/04/2023), e delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, è costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2016 (con esclusione delle voci non soggette al limite) e delle risorse destinate per l'anno 2016 alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, e pertanto, in considerazione della delibera di Giunta 04/04/2017, n. 53, ammonta a € 1.322.449,00;
  - c. dal tetto di spesa sopra indicato risultano comunque escluse le voci relative a incentivi per funzioni tecniche, liquidazione sentenze favorevoli all'Ente, risparmi da straordinario anno precedente, somme non utilizzate Fondo anno precedente, importo di € 83,20 per unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015, importi dei differenziali stipendiali di cui all'art. 67, co. 2, lett. b), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 aventi decorrenza dal 1/1/2018, importo di € 84,50 per unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018, importi dei differenziali di cui all'art. 79, co. 1, lett. d), e co. 1-bis, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, e incrementi annuali delle risorse di cui all'art. 79, co. 2, lett. c) del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022 (art. 79, co. 3);

(segue delibera n. 37/All del 24/04/2024)

- d. l'applicazione dell'art. 79, co. 6, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, riepilogata nella seguente tabella, porta alla seguente decurtazione:
- decurtazione per tetto di spesa trattamento accessorio anno 2016: € 71.544,00.

Tale decurtazione deve essere effettuata in quanto l'importo per l'anno 2023 del trattamento accessorio del personale, costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate (con esclusione delle voci non soggette al limite), delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa (rinominati "di Elevata Qualificazione" dal 1/04/2023) e delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, è superiore di tale importo al tetto di spesa di cui al punto b.;

Fondo risorse decentrate anno 2016 – importi soggetti a tetto di spesa	€ 1.198.705
Importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2016	€ 123.744
TETTO DI SPESA 2023 costituito dal trattamento accessorio anno 2016 (importi soggetti a tetto di spesa Fondo risorse decentrate anno 2016 + importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2016)	€ 1.322.449
Fondo risorse decentrate anno 2023 - importo complessivo	€ 1.357.866
Fondo risorse decentrate anno 2023 - somme escluse dal tetto di spesa	€ 261.373
Fondo risorse decentrate anno 2023 - importi soggetti a tetto di spesa	€ 1.096.493
Importo destinato a retribuzione di posizione e di risultato P.O. (rinominate "E.Q." dal 01/04/2023) anno 2023	€ 212.500
Importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2023	€ 85.000
Totale Fondo risorse decentrate anno 2023 (importi soggetti a tetto di spesa) + importo destinato a retribuzione di posizione e di risultato P.O. (rinominate "E.Q." dal 01/04/2023) anno 2023 + importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2023	€ 1.393.993
<u>Decurtazione Fondo risorse decentrate anno 2023 ex art. 67, co. 7, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 ed ex art. 23, co. 2, D.Lgs. 75/2017 (per tetto di spesa anno 2016)</u>	- € 71.544
Fondo risorse decentrate anno 2023 – importo complessivo	€ 1.286.322

- 3) di dare atto che l'importo destinato ai premi per la performance organizzativa e individuale, che si individua come differenza fra il totale del Fondo risorse decentrate e i rimanenti utilizzi programmati secondo le disposizioni del CCI del 25/10/2023, risulta pari a complessivi € 693.775,00, di cui il 60% (€ 416.265,00) è destinato al finanziamento dei premi per la performance organizzativa, mentre il 40% (€ 277.510,00) al finanziamento dei premi per la performance individuale (premi per la performance organizzativa anno 2022: € 377.627,00; premi per la performance individuale anno 2022: € 251.752,00), e che tale importo è individuato tenendo conto:

- dei valori relativi alle voci di finanziamento del Fondo risorse decentrate sopra riportati e sinteticamente riepilogati nel prospetto n. 1), che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  - dei valori rilevati a consuntivo per quanto riguarda gli utilizzi da porre a carico delle risorse decentrate, come sinteticamente riepilogati nel prospetto n. 2), che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale, evidenziando in particolare la necessità, per i motivi descritti in premessa, di:
    - incrementare l'ammontare delle somme effettivamente erogate per "indennità di comparto" e "specifiche responsabilità personale Aree Operatori esperti, Istruttori e Funzionari" di importi pari alle decurtazioni operate ai sensi dell'art. 71, co. 1, del D.L. 25/06/2008, n. 112;
    - considerare integralmente utilizzata la somma stanziata "a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3", come indicato dall'art. 79, co. 1-bis, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, al fine di garantire la neutralità finanziaria dell'operazione;
  - dei criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate stabiliti nel CCI del 21/12/2018, nel CCI del 19/11/2019, nel CCI del 15/10/2020, nel CCI del 02/12/2021, nel CCI del 10/11/2022, nelle parti che risultano compatibili con il C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, e nell'art. 11 del CCI del 25/10/2023, con particolare riferimento alle modalità fissate per la definizione, in sede di consuntivo, dell'importo disponibile per l'erogazione dei suddetti premi;
- 4) di dare atto che alla quantificazione del Fondo riportata in tabella corrisponde una spesa per oneri riflessi (Inpdap 23,8%, Enpdep 0,093%, Inail 0,606%) e IRAP (8,5%) a carico dell'Amministrazione stimata in € 424.473,00 per un totale di € 1.710.795,00 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nel prospetto n. 3) che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  - 5) di dare atto che la validazione della Relazione sulla Performance dell'anno 2023 da parte dell'O.I.V., Dott.ssa Manuela Sodini, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 150/2009, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito; il pagamento delle premialità al personale è infatti subordinato alla ricezione della suddetta validazione;
  - 6) di dare mandato al dirigente dell'Area Servizi Interni e Sviluppo Sostenibile, una volta pervenuta la validazione della Relazione sulla Performance da parte dell'O.I.V. ed ottenuta la certificazione da parte del Collegio dei Revisori, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione a titolo definitivo dei premi per la performance organizzativa e per la performance individuale relativi all'anno 2023 da corrispondere al personale, secondo il vigente sistema di valutazione, conformemente alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, nell'importo complessivo stabilito con la presente delibera, pari a € 693.775,00;
  - 7) di dichiarare, per la motivazione di cui in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Responsabile del procedimento: Maria Tesi

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Giuseppe Salvini)

IL PRESIDENTE  
(Leonardo Bassilichi)

*Affissa all'Albo camerale on-line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_*

*Firenze, \_\_\_\_\_*

Segreteria Organi Collegiali  
(Laura Scannerini)